

# COMUNE DI MONTESCUDO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 Reg.

Seduta del 04/04/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - TARI ("TARIFFA RIFIUTI").**

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese aprile alle ore 19:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
CASTELLARI Elena	Consigliere	X	
BARTOLI Daniela	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
VALLORANI Cristian	Consigliere	X	
BUCCI Sergio	Consigliere	X	

Presenti N. 9

Assenti N. 0

Assegnati N. 13

In Carica N. 9

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica e relativi allegati";

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

**CONSIDERATO CHE** con Decreto del Ministro dell'Interno del 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014 e con successivo Decreto dello stesso Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 tale termine è stato rinviato al 30 aprile 2014;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) volta a riformare la tassazione sugli immobili situati nel territorio comunale;

**RILEVATO** che la nuova imposta si articola in tre diverse componenti, disciplinate dalla richiamata Legge, all'articolo 1, comma da 639 a 705, così dettagliate:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

- *tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

**CONSIDERATO** che la Legge n. 147/2013 detta disposizioni comuni alle tre entrate sopra individuate, all'articolo 1, commi da 706 a 729;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fundamenta due distinti presupposti:

- *uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,*
- *l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*

**VERIFICATO** che la disciplina relativa alla I.U.C. prevede specifiche norme per la gestione della componente attinente alla tassa sui rifiuti (TARI) all'articolo 1, commi da 641 a 668;

**ATTESO CHE** la più volte citata Legge n. 147/2013, all'articolo 1, comma 704, prevede l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, che aveva istituito il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**RILEVATO**, pertanto, che che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI), verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**CONSIDERATO** che la nuova tassa è finalizzata alla "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

**ATTESO CHE** presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo, tuttavia, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**PRESO ATTO** che, pertanto, sono assoggettati alla TARI tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo;

**RIMARCATO** che soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**RILEVATO** che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**PRESO ATTO** che la richiamata Legge n. 147/2013, contempla le seguenti disposizioni relative a particolari fattispecie quali:

- la detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per la quale la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- i locali in multiproprietà e quelli relativi ai centri commerciali integrati, per i quali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo, l'obbligazione resta in capo ai singoli possessori o detentori;

**VERIFICATO** che le disposizioni per l'applicazione della TARI dispongono che, fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RIMARCATO** che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile e, per la determinazione della base imponibile vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e T.A.R.S.U.);

**PRESO ATTO** che per le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, vengono applicati coefficienti di riduzione delle stesse superfici tassabili, in grado abbattere la tariffa, purché i produttori del predetto rifiuto provvedano a proprie spese allo smaltimento dello stesso, comprovato da apposita documentazione che attesti l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che le unità immobiliari a disposizione di utenze domestiche, secondo anche quanto affermato dal MEF in occasione di analisi della normativa TARES, non potranno beneficiare dell'esclusione dal tributo se non nella sola ipotesi di contestuale assenza di utenze e di mobilio;

**PRESO ATTO** che la predetta condizione trova applicazione nel regolamento comunale all'articolo 6, proposto con il presente atto;

**RILEVATO** che le tariffe TARI sono determinate nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione della tariffe, secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**ATTESO CHE** la norma istitutiva della TARI, ripropone disposizione analoghe alla TARES, per quanto concerne la determinazione delle tariffe da applicare ai contribuenti, suddividendo questi in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, sulla base della tipologia di rifiuto conferito;

**VERIFICATO** che il regolamento di riferimento (D.P.R. n. 158/1999), adottando il cosiddetto "metodo normalizzato", prevede l'ulteriore articolazione delle due macro categorie in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

**CONSIDERATO** che le modalità per l'elaborazione delle tariffe, dettate dal citato D.P.R. n. 158/1999, pongono problematiche per alcune categorie di utenze, in quanto l'adozione dei criteri e dei coefficienti attribuiti a queste comporta aumenti tariffari considerevoli con elevato aumento del carico fiscale;

**VERIFICATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

**RIMARCATO** che in ambito di potestà regolamentare è previsto che " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**RILEVATO** che il comma 659 della norma in parola, elenca alcune fattispecie di riduzioni applicabili;

**PRESO ATTO** che per ovviare all'inconveniente derivante dall'applicazione dei coefficienti e dei criteri di legge che comportano, per alcune categorie di utenze, aumenti tariffari particolarmente gravosi, il Comune può prevedere misure in grado di mitigare l'applicazione delle tariffe determinate secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, in conformità all'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e, comunque, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", statuito dalle disposizioni comunitarie, esercitando la potestà regolamentare sopra indicata;

**RILEVATO** altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle indicate dalla stessa Legge n. 147/2013, tenendo presente che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 (sette) per cento del costo complessivo del servizio;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del comma 658 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche che verranno applicate a consuntivo;

**RIMARCATO** che nell'ipotesi in cui le tariffe da applicare alle utenze non domestiche subiscano un incremento superiore al 15% verrà previsto un contributo ai contribuenti interessati, al fine di ristorarli dell'ammontare che eccede detto incremento;

**PRESO ATTO** che per i nuclei familiari con una difficile situazione socio-economica verrà erogato un apposito contributo per mitigare l'applicazione della TARI;

**RITENUTO** altresì di mantenere le esenzioni per particolari situazioni di utenze domestiche con specifici valori di ISEE, già adottate in vigore di TARES così formulato:

*“1. In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C., relativamente alla componente sui rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni:*

- a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.250,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 14.500,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;*
- b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;*
- c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;*

*2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.*

*3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.*

*4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, previa presentazione dell'ISEE al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione.*

*5. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Pertanto la tassa verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei requisiti.*

*6. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta”.*

**CONSIDERATO** che per l'adozione delle riduzioni sopra prospettate la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**RILEVATO**, in particolare, che per l'erogazione dei predetti contributi verranno previste apposite somme a carico del bilancio di previsione 2014, assicurate da entrate derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**RAMMENTATO** che, con il regolamento che disciplina il nuovo prelievo sui rifiuti (TARI), il Consiglio Comunale stabilisce tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.*

**PRESO ATTO** che ai sensi delle disposizioni in materia di TARI vengono applicate riduzioni per le utenze non domestiche che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che alle utenze non domestiche verranno applicate riduzioni per le seguenti fattispecie:

- riduzione di superficie in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, per specifiche categorie di attività, previste dal regolamento comunale sulla base di oggettive situazioni, attestate da opportuna documentazione;

- specifiche riduzioni nei casi di obiettiva minor potenzialità di produrre il rifiuto, applicate in seguito ad apposita richiesta dell'interessato;

- riduzioni per il conferimento del rifiuto differenziato presso il Centro Ambiente, in base alla tipologia ed alla quantità dello stesso;

**ATTESO** che nella copertura dei costi devono essere ricompresi anche quelli di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, mentre devono essere sottratti i costi del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che resta comunque applicabile;

**VERIFICATO** che in applicazione alla potestà regolamentare richiamata, il Comune può deliberare le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

**RITENUTO** opportuno prevedere che la riscossione della TARI avvenga in due rate di pari importi con scadenza al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno d'imposta;

**CONSIDERATO** che l'Imposta Unica Comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche saranno eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti, quale componente I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013, nonché alle disposizioni della Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**PRESO ATTO** che le esenzioni previste dal presente regolamento trovano regolare copertura nel bilancio di previsione 2014/2016;

**CONSIDERATO** che con l'istituzione del nuovo tributo si rende necessario apportare modifiche al bilancio 2014/2016;

**PRESO ATTO** che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di previsione 2014/2016;

**VERIFICATO** che il comma 2, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che ha modificato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come segue: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**ATTESO** che con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti", sono state illustrate le procedure della predetta pubblicazione";

**VISTA** la bozza del regolamento per l'istituzione della I.U.C. per la componente sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni illustrate nel presente atto;

**VISTA** l'allegata relazione del responsabile dell'Ufficio tributi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 01/04/2014 della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Tributi, Personale, Dott.ssa Cinzia Tiraferri, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

**VISTO** altresì, il parere del revisore unico, in data 03/04/2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,



**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, - n. 67 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165, che, in attuazione al principio di distinzione fra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RITENUTO** di approvare la suddetta bozza di regolamento;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegata bozza del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di dare atto che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di previsione 2014/2016;
- 6) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione, in osservanza alle disposizioni vigenti e secondo quanto indicato dallo stesso MEF nel comunicato del 28 febbraio u.s.
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa,

### **PROPONE**

Inoltre, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Ruggero Gozzi

**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Rosanna Furi

---

Lì, **12/04/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Anna Salvatori*

---

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

---

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12/04/2014 al 27/04/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Anna Salvatori*